

STATUTO FONDAZIONE PATRIMONIO COMUNE

1. - Denominazione

1.1 - E' costituita, per volontà di "ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani" una Fondazione di partecipazione con la denominazione di: "**Fondazione Patrimonio Comune**".

2. - Sede

2.1 - La Fondazione ha sede in Roma, Via dei Prefetti, n. 46.

2.2 - Sedi secondarie, filiali, succursali, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero, potranno essere istituite o soppresse onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto agli scopi della Fondazione attività culturali, relazionali e di scambio informativo.

3. - Scopo della Fondazione

3.1 - E' scopo della Fondazione, quale ente strumentale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e dei soggetti a essa associati o da essa partecipati e/o controllati, sviluppare e diffondere la cultura della valorizzazione e dell'impiego efficiente del patrimonio di proprietà dei Comuni italiani, supportando e collaborando con tutti i soggetti interessati a compiere operazioni straordinarie sugli *asset* degli enti locali.

3.2 - Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

a) effettuare attività di studio, ricerca e formazione sulle migliori pratiche e procedure per censire, valutare, valorizzare e più in generale disporre del patrimonio pubblico ed in particolare quello di proprietà dei Comuni; curare la progettazione, la realizzazione e la diffusione di banche dati locali o nazionali sugli asset detenuti dai Comuni;

b) offrire servizi informativi, di supporto consulenziale e di assistenza tecnica a distanza o sul campo su tutte le operazioni straordinarie attivabili in base alla normativa vigente dai Comuni sul patrimonio che detengono, con particolare riferimento alla valorizzazione e dismissione del patrimonio sia mobiliare che immobiliare; predisporre piani di valorizzazione del patrimonio e promuovere la costituzione di Fondi che investano nel patrimonio dei Comuni;

c) stipulare accordi e Convenzioni con altri soggetti interessati a supportate i Comuni nella gestione dei loro patrimoni, con particolare riferimento alle agenzie nazionali e locali che hanno competenze in materia di immobili e catasto e competenze in materia di gestione titoli, azioni e partecipazioni societarie, agli ordini dei professionisti che per competenze possono supportare i Comuni nella ricognizione, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio, alle

istituzioni finanziarie pubbliche e private che possono finanziare le operazioni sul patrimonio;

d) nonché svolgere ogni utile e/o necessaria attività strumentale e/o accessoria, o comunque ritenuta idonea e opportuna per il perseguimento delle finalità dell'ente quale, a titolo meramente esemplificativo:

- stipulare ogni atto e/o contratto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto, in proprietà, in altro diritto reale di godimento o in locazione anche finanziaria, di beni immobili, l'assunzione di prestiti o mutui a breve o a lungo termine;

- costituire ovvero partecipare a società di persone e/o di capitali, consorzi, associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private, aventi scopi complementari o compatibili con quelli della Fondazione stessa; assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, con aziende o enti anche pubblici come regioni, province, comuni e consorzi operanti nel territorio nazionale, comunitario ed extra comunitario;

- stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con istituzioni comunitarie ed extracomunitarie, europee e nazionali, nonché con ogni altro ente pubblico o privato nazionale, europeo e internazionale;

- assumere appalti, pubblici e/o privati, partecipare a bandi e gare nazionali e comunitari, concessioni, mandati e /o agenzie, con o senza rappresentanza e/o deposito;

- compiere operazioni commerciali connesse alle attività principali, sempre e comunque come attività non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dello scopo della Fondazione.

4. - Durata

4.1 - La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

5. - Patrimonio

5.1 - Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione, pari a Euro 100.000,00 (centomila) e di cui all'atto costitutivo del quale il presente statuto è parte integrante e sostanziale;

b) dai beni mobili e/o immobili che pervengano o perverranno, a qualsiasi titolo e/o ragione alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, secondo le disposizioni di cui al presente Statuto;

c) dalla riserva statutaria, di cui al successivo punto 7.6, nonché dagli avanzi di gestione eventualmente destinati, con delibera del Fondatore, a incrementare il patrimonio.

5.2 - Il patrimonio potrà essere aumentato e alimentato mediante conferimenti di beni in natura e/o di crediti, oblazioni di vario genere, donazioni, disposizioni testamentarie, legati ed erogazioni personali, nonché dai frutti derivanti dall'investimento temporaneo delle disponibilità liquide, dalle rendite, dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione, da eventuali contributi di enti pubblici e soggetti privati, nonché del Fondatore.

5.3 - E' data facoltà al Comitato Esecutivo di provvedere all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

6.- Fondo di gestione

6.1 - Il fondo di gestione della Fondazione - finalizzato al perseguimento dei suoi scopi e al finanziamento delle relative attività strumentali e accessorie - è costituito:

- a) dai frutti derivanti dall'investimento temporaneo delle disponibilità liquide;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
- c) da eventuali contributi conferiti da Enti pubblici e/o soggetti privati, senza espressa destinazione al patrimonio;
- d) dai contributi del Fondatore, dei Promotori e dei Sostenitori che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

7. - Esercizio Finanziario

7.1 - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina al 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 - Concluso l'esercizio finanziario, il Comitato Esecutivo redige, nel rispetto, ove compatibili, dei principi di cui all'art. 2423 ss., c.c., il bilancio consuntivo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché corredato della relazione sulla gestione e del parere del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico.

7.3 - Il bilancio consuntivo, formato come sopra, deve essere trasmesso al Comitato Tecnico Scientifico, almeno trenta giorni prima della trasmissione al Fondatore per la relativa approvazione.

7.4 - Il Comitato Tecnico Scientifico esprimerà il proprio parere - obbligatorio, ma non

vincolante - sul bilancio ricevuto entro il quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'approvazione.

7.5 - Il Fondatore approva, entro il trenta giugno di ogni anno il bilancio consuntivo, come formato ai sensi dei punti precedenti; entro il 15 dicembre di ogni anno il Fondatore approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, deliberato dal Comitato Esecutivo, nel rispetto delle procedure e dei termini di cui ai superiori punti 7.3 e 7.4.

7.6 - Dall'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva statutaria, finché questa non abbia raggiunto il quinto del patrimonio conferito.

7.7 - Qualora il bilancio di un esercizio si chiudesse con un disavanzo di gestione, gli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio successivo dovranno essere destinati preliminarmente a coprire i disavanzi pregressi.

7.8 - Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati, oltre che per il ripiano di eventuali disavanzi di cui al precedente punto sub. 7.7, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

7.9 - E' vietata la distribuzione, in qualunque forma, di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

8. - Partecipanti alla Fondazione

a) Fondatore.

b) Promotore.

c) Sostenitore.

8.1 - Lo *status* di Fondatore spetta esclusivamente all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, come individuata in seno all'atto costitutivo.

8.2 - Possono assumere la qualifica di Promotore della Fondazione tutti i soggetti indicati come tali dall'atto costitutivo ovvero che, condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscono in modo reputato significativo e continuativamente alla loro realizzazione mediante versamenti in denaro, annuali o pluriennali, svolgimento di attività o conferimento di beni materiali o immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita dal Comitato Esecutivo.

8.3 - I Promotori sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione, nei quali sono

riportati gli estremi, la data di ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca.

8.4 - Sono Sostenitori della Fondazione coloro che, condividendone gli scopi, contribuiscono in modo occasionale o episodico alla loro realizzazione, mediante apporti di qualsiasi natura.

9. - Ammissione, rinuncia, e decadenza dei Promotori

9.1 - L'ammissione dei Promotori è deliberata dal Fondatore a proprio insindacabile giudizio, sentito il Comitato Esecutivo e il Comitato Tecnico Scientifico. Il Fondatore, anche su indicazione degli organi della Fondazione o dei Promotori, può nominare Sostenitori, anche in assenza di apporti, i soggetti ritenuti particolarmente meritevoli nei settori di interesse della Fondazione.

9.2 - Lo *status* di Promotore si perde, senza necessità di comunicazione alcuna, in caso di morosità e/o inadempienza. Il Fondatore può, altresì, dichiarare la decadenza dello *status* di Promotore in presenza di giustificati motivi. E' data facoltà al Promotore di rinunciare al suo *status* previa mera comunicazione al Comitato Esecutivo, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima e con effetti dalla data del ricevimento. In ogni caso, il Promotore può recedere liberamente dalla Fondazione, con effetto immediato, qualora il Fondatore adotti modifiche statutarie in contrasto con il parere reso dal Comitato Tecnico Scientifico.

9.3 - In caso di rinuncia, recesso o decadenza il Promotore sarà in ogni caso tenuto all'integrale adempimento delle obbligazioni assunte e maturate, ma non ancora assolte.

9.4 - In tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, i Promotori possono essere convocati in assemblea dal Presidente della Fondazione. L'assemblea dei Promotori è convocata mediante lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, inviata almeno 10 giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza, per i quali la convocazione potrà essere inviata almeno 72 ore prima del giorno fissato per la riunione. L'assemblea dei Promotori delibera a maggioranza semplice dei presenti. Ciascun Promotore ha diritto a un voto e può farsi liberamente rappresentare in assemblea.

10 - Il Fondatore

10.1 - Spetta al Fondatore, oltre a quanto previsto dalla legge e da altre norme del presente statuto:

- a) approvare il bilancio preventivo;

- b) approvare il bilancio consuntivo;
- c) approvare le linee d'indirizzo sottoposte dal Comitato Esecutivo sulla base delle proposte del Comitato Tecnico Scientifico;
- d) deliberare in ordine alle modifiche statutarie, previo parere non vincolante del Comitato Tecnico Scientifico;
- e) deliberare in materia di scioglimento;
- f) fornire direttive vincolanti per l'esercizio dell'attività amministrativa.

10.2 - Le decisioni del Fondatore sono assunte in forma scritta; sono sottoscritte dal legale rappresentante del medesimo e si formano, di regola, sulle proposte formulate dal Comitato Esecutivo. Le medesime – siglate dal rappresentante legale della Fondazione o da soggetto a ciò espressamente delegato, che ne certifica l'autenticità della provenienza – sono conservate in apposito libro delle decisioni del Fondatore.

11. - Organi della Fondazione

11.1 - Sono organi della Fondazione:

- a) il Comitato Esecutivo;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) il Comitato Tecnico Scientifico;
- d) il Collegio Sindacale o Sindaco Unico.

12. - Il Comitato Esecutivo

12.1 - Il Comitato Esecutivo è l'organo amministrativo della Fondazione. Lo stesso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati, dalla legge o dal presente statuto, ad altri organi, ed è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri – compreso il Presidente della Fondazione – nominati dal Fondatore.

12.2 - Non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

12.3 - Il Comitato Esecutivo resta in carica tre anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo Comitato. Per qualunque caso di cessazione della carica, il nuovo componente nominato resta in carica per il periodo residuo e scade insieme agli altri componenti. In caso di dimissioni e/o cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il Comitato, lo stesso si intende automaticamente decaduto e va nuovamente nominato. In quest'ultimo caso, fino alla nomina

del nuovo Comitato, i relativi poteri sono esercitati dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico.

12.4 - Il Comitato Esecutivo, in particolare:

- a) assicura la corretta gestione della Fondazione;
- b) delibera i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre al Fondatore;
- c) sulla base dei programmi e delle linee di indirizzo elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico, delibera i piani di attività della Fondazione, da sottoporre al Fondatore;
- d) assume e gestisce il personale;
- e) approva i regolamenti della Fondazione, previo parere vincolante del Fondatore. Sugli schemi di regolamenti deve raccogliere il parere non vincolante del Comitato Tecnico Scientifico;
- f) assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli altri organi della Fondazione;
- g) cura l'espletamento degli adempimenti richiesti dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico;
- h) assicura il coordinamento delle attività della Fondazione con gli enti pubblici centrali e locali, con le istituzioni nazionali e comunitarie e con gli altri soggetti, pubblici e privati, interessati alle attività della Fondazione;
- i) esercita ogni potere non espressamente attribuito dallo statuto ad altro organo.

12.5 - Il Comitato Esecutivo può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti. In tal caso, trovano applicazione, ove compatibili, le norme di cui all'art. 2381, c. II, III, V e VI, c.c..

12.6 - Il Comitato Esecutivo può altresì deliberare la creazione di una funzione organizzativa di direzione operativa cui delegare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e la rappresentanza legale per specifici atti o categorie di atti.

13. - Decisioni del Comitato Esecutivo

13.1 - Le decisioni del Comitato Esecutivo, qualunque sia la sua composizione numerica, sono validamente assunte con la presenza, anche tramite teleconferenza, della maggioranza dei componenti, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un solo voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

13.2 - Le decisioni possono essere, altresì, validamente adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo

stesso Comitato nella prima riunione dopo la nomina.

13.3 - Il Comitato Esecutivo è convocato presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purché in Italia, e invitato a formare le proprie deliberazioni dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ogni volta che lo creda opportuno nell'interesse della Fondazione o ne riceva domanda scritta da almeno due dei componenti in carica ovvero dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico. La convocazione è effettuata con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di motivata e comprovata urgenza, per i quali la convocazione potrà essere inviata almeno 24 ore prima di quello fissato per la riunione. Il Comitato è, altresì, validamente riunito o, comunque, in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i componenti.

13.4 - Le decisioni del Comitato devono essere trascritte nel libro dei verbali delle decisioni del Comitato Esecutivo.

14. - Compensi

14.1 - Al Presidente e ai membri del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

14.2 - Il Fondatore può fissare, altresì, contestualmente alla loro nomina, un compenso per l'opera svolta dai componenti.

14.3 - Il Comitato Esecutivo, nei limiti delle compatibilità di bilancio e previo parere favorevole del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, può stabilire una remunerazione per i componenti investiti di particolari cariche.

15. - Il Presidente della Fondazione

15.1 - Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore all'atto della nomina del Comitato Esecutivo, di cui fa parte e che presiede.

15.2 - Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione; convoca e presiede il Comitato Esecutivo, e l'assemblea dei Promotori, garantendo il corretto svolgimento delle relative adunanze; interpreta la linea d'indirizzo della Fondazione nei confronti delle autorità e delle istituzioni.

16. - Il Comitato Tecnico Scientifico

16.1 - Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di 3 a un massimo di 15 componenti ed è nominato dal Fondatore. La nomina di due terzi dei componenti, tra cui il

Presidente, avviene su designazione dei Promotori della Fondazione, ove presenti. I Promotori procedono alle designazioni riuniti in apposita assemblea ovvero con le diverse modalità dagli stessi convenute d'intesa con il Presidente della Fondazione. Il Comitato Tecnico Scientifico, in ogni caso, scade unitamente al Comitato Esecutivo.

16.2 - Il Comitato Tecnico Scientifico elabora i programmi e le linee direttive della Fondazione, sottoponendo, altresì, proposte di attività agli organi della Fondazione nei settori d'interesse della Fondazione; rilascia i pareri previsti dal presente Statuto; può richiedere relazioni e incontri al Comitato Esecutivo al fine di ottenere notizie e dati sullo stato di avanzamento delle attività, nonché su altri aspetti rilevanti della gestione; ha il potere di procedere, senza provocare intralcio alla gestione, ad atti di ispezione e controllo, riferendo, delle relative risultanze, al Fondatore e/o al Collegio o al Sindaco Unico, ovvero sollecitando al Comitato Esecutivo gli interventi ritenuti necessari.

16.3 - Le modalità di funzionamento e di organizzazione del Comitato Tecnico Scientifico sono fissate dal Comitato Esecutivo, con apposito regolamento, sentito il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico e previo parere non vincolante dei Promotori. Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese.

17. - Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico

17.1 - Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Fondatore. Il Presidente del Collegio e un membro supplente sono designati, ove presenti, dai Promotori. Almeno due componenti effettivi, tra cui il Presidente, e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia. Gli stessi durano in carica per un triennio. Se invece del Collegio Sindacale, si nominasse un Sindaco Unico lo stesso è nominato dal Fondatore su designazione dei Promotori, e deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia. Lo stesso dura in carica per un triennio.

17.2 - Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico esercita il controllo amministrativo-contabile sulla Fondazione, riferendo, in proposito, al Comitato Esecutivo in occasione delle riunioni del Comitato stesso o con ogni altro mezzo idoneo.

17.3 - In particolare, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

b) verifica, nel corso dell'esercizio, e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione, nelle scritture contabili, dei fatti di gestione, nonché il rispetto degli adempimenti in materia fiscale e del lavoro;

c) verifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, e la loro conformità alle norme che la disciplinano;

d) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio consuntivo predisposto dal Comitato Esecutivo.

17.4 - Tutte le attività del Collegio o del Sindaco Unico sono verbalizzate in apposito libro tenuto dal medesimo.

17.5 - Il compenso spettante ai membri del Collegio o al Sindaco Unico è determinato dal Fondatore all'atto della nomina.

18. - Estinzione

18.1 - Oltre che per le cause di legge, la Fondazione si estingue:

a) per mancata approvazione, nei termini, di due bilanci consuntivi consecutivi;

b) per mancata ricostituzione di uno o più organi entro un anno dalla loro scadenza e/o cessazione per qualunque ragione;

c) per riduzione del patrimonio a un valore inferiore al 10% del fondo di dotazione conferito di cui all'atto costitutivo.

18.2 - Addivenendosi, per qualunque causa, all'estinzione della Fondazione, si provvederà a norma di legge; entro un mese dal provvedimento di estinzione, il Fondatore può nominare uno o più commissari liquidatori, dandone immediata comunicazione al presidente del Tribunale competente.

19. - Norma di rinvio

19.1 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile in materia di Fondazioni, nonché alle altre disposizioni di legge generali e speciali vigenti in materia.